

Stazione Sperimentale  
per la Seta



Centro di Ricerca  
Tessile



**CAMERA  
DI COMMERCIO**  
*di Milano*

---

# L'etichettatura di composizione dei prodotti tessili

Bruno Marcandalli



## *Facoltà o obbligo?*

La normativa relativa all'etichettatura dei prodotti tessili fissa i requisiti e le modalità applicabili ai prodotti tessili per essere immessi sul mercato interno, prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla loro distribuzione.

In tutta **l'Unione Europea** i prodotti tessili offerti in vendita al consumatore finale **devono essere corredati di un'etichetta che riporti la composizione fibrosa**, scritta e definita secondo le modalità prescritte .



## *Chi è tenuto ad osservare la legge?*

Tutti coloro che producono e commercializzano prodotti tessili dalle materie prime al prodotto finito:

- Il **produttore** di fibre tessili
- L'**importatore** di articoli tessili di produzione estera destinati ad essere posti in commercio sul territorio italiano
- Il **commerciante** sia all'ingrosso che al dettaglio
- **Organizzazioni o negozi** singoli che vendono al consumatore finale



## *Chi è esonerato?*

- coloro che effettuano le lavorazioni di trasformazione per conto terzi, in quanto il passaggio delle merci da un soggetto all' altro non contempla una commercializzazione, non verificandosi un passaggio di proprietà e quindi una vendita, ma semplicemente un passaggio temporaneo di possesso.

### **Altri esoneri:**

- i prodotti che sono in transito nel nostro paese, sotto controllo doganale, ma destinati a mercati esteri;
- i prodotti tessili importati temporaneamente per effettuare lavorazioni
- i prodotti destinati alla vendita in paesi extra CE, per i quali devono essere rispettate le norme in uso nel Paese di destinazione.



<b>Direttive comunitarie</b>	<b>Norme italiane</b>
<b>71/307/CE del 26.07.71</b>	<b>Legge 883 del 26.11.73 DPR 515/76 del 30.04.76</b>
<b>86/623 del 15.12.83</b>	<b>Legge 669 del 04.10.86</b>
<b>87/140/CE del 06.02.1987</b>	<b>DM n. 482 del 12.10.87</b>
<b>96/74/CE del 16.12.96</b>	<b>Decreto Legislativo n. 194 del 22.05.99</b>
<b>97/37/CE del 19.06.97</b>	<b>Decreto del 19.10.1999</b>
<b>04/34/CE del 23.03.04</b>	<b>Decreto Legislativo n. 206 del 6.9.05</b>
<b>06/3/CE del 9.01.06</b>	



## ***Che cosa deve essere etichettato?***

### **Art. 2 - D.Lgs n.194 del 22 maggio 1999:**

*Tutti i prodotti, allo stato grezzo, di semilavorati, di lavorati, di semimanufatti, manufatti, confezionati o semiconfezionati, composti da fibre tessili*

Inoltre, sono assimilati ai prodotti tessili:

- *Prodotti che contengono almeno l'80% in peso di fibra tessile sul peso totale del prodotto*
- *I tessuti la cui parte tessile costituisca almeno l'80% in peso del totale per copertura dei mobili, ombrelli, rivestimenti a più strati per pavimenti, materassi, fodere coibenti, calzature, articoli da campeggio e guanti*
- *I prodotti tessili incorporati in altri prodotti in cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione*



## ***Quali sono le denominazioni delle fibre tessili?***

### **Art. 3 - D.Lgs n.194 del 22 maggio 1999**

Le denominazioni delle fibre tessili e le rispettive descrizioni sono riportate **nell'allegato 1** della legge.

E' vietata l'utilizzazione del termine seta per indicare fibre in filo continuo

Numero	Denominazione	Descrizione delle fibre
1	<b>lana</b> (f) [1]	Fibra tratta dal vello della pecora ( <i>Ovis aries</i> )
2	alpaca (m), lama (m), cammello (m), <b>kashmir</b> (m), mohair (m), angora (m), <b>vigogna</b> (f), yack (m), guanaco (m), cashgora (m), castoro (m), lontra (f), preceduta o meno dalla denominazione «lana» o «pelo» [1]	Peli degli animali citati a fianco: alpaca, lama, cammello, capra del Kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco, capra cashgora (incrocio della capra kashmir e della capra angora) castoro, lontra
3	pelo (m) o crine (m) con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo...)	Peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2
4	seta (f)	Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni
5	cotone (m)	Fibra proveniente dal seme del cotone ( <i>Gossypium</i> )
6	kapok (m)	Fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok ( <i>Ceiba pentandra</i> )
7	lino (m)	Fibra proveniente dal libro del lino ( <i>Linum usitatissimum</i> )
8	canapa (f)	Fibra proveniente dal libro della canapa ( <i>Cannabis sativa</i> )
9	juta (f)	Fibra proveniente dal libro del <i>Corchorus olitorius</i> e del <i>Corchorus capsularis</i> . Ai sensi della presente direttiva sono assimilate alla juta le fibre provenienti dal libro dell' <i>Hibiscus-cannabinus</i> , <i>Hibiscus sabdariffa</i> , <i>Abutilon avicennae</i> , <i>Urena lobata</i> , <i>Urena sinutata</i>

12	cocco (m)	Fibra proveniente dal frutto della Cocos nucifera
13	ginestra (f)	Fibra proveniente dal libro del Cytisus scoparius e/o Spartium junceum
14	ramié (m)	Fibra proveniente dal libro della Boehmeria nivea e della Boehmeria tenacissima
15	sisal (m)	Fibra proveniente dalle foglie dell'Agave sisalana
19	acetato (m)	Fibra d'acetato di cellulosa di cui meno del 92% ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici è acetilato
20	alginica	Fibra ottenuta da sali metallici dell'acido alginico
21	cupro (m)	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale
22	modal (m)	Fibre di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento viscoso modificato ed avente un'elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura (Bc) allo stato ambientato e la forza (Bm) necessaria ad ottenere un allungamento del 5% allo stato umido sono: $Bc \text{ (centi-newton)} \geq 1,3 \sqrt{T} + 2 T$ $Bm \text{ (centi-newton)} \geq 0,5 \sqrt{T}$ dove T è la massa lineica media espressa in decitex.
23	proteica	Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici
24	triacetato (m)	Fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92% dei gruppi ossidrilici è acetilato
25	viscosa (f)	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento e per la fibra non continua

26	acrilica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa del motivo acrilonitrilico
27	clorofibra (f)	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% in massa del motivo monometrico vinilico clorurato o venilidenico clorurato
28	fluorofibra (f)	Fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati
29	modacrilica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% e meno dell'85% in massa del motivo acrilonitrilico
30	poliammide o Nylon	Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella loro catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l'85% è legato a motivi alifatici o ciclo-alifatici
31	aramide	Fibra di macromolecole lineari sintetiche, costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici ed immidici, di cui almeno l'85% è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami immidici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici;
32	poliimmide	Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti;
33	Lyocell [2]	Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico, senza formazione di derivati
33a	polilattica	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena contiene almeno per l'85% (in massa) unità di estere dell'acido lattico derivate da zuccheri naturali, che ha una temperatura di fusione di almeno 135°C

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
33	<b>Lyocell</b>	<b>Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico, senza formazione di derivati. (2)</b>
34	<i>Poliestere (m)</i>	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa di un estere da diolo ed acido tereftalico
35	<i>Polietilenica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti
36	<i>Polipropilenica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni
37	<i>Poliureica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilico (NH -CO -NH)
38	<i>Poliuretanic</i>	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico
39	<i>Vinilal (m)</i>	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile
40	<i>Trivinilica</i>	Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale
41	<i>Gomma</i>	Fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
42	<b>Elastan (m)</b>	Fibra elastomerica costituita da almeno l'85% in massa da poliuretano segmentato, che, allungata sotto una forza di trazione fino a giungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
43	<i>Vetro tessile (m)</i>	Fibra costituita da vetro
44	Denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallo ( <i>metallica, metallizzata</i> ), amianto, carta tessile, precedute o meno dalla parola "filo" o "fibra"	Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate

- 1) La denominazione "Lana" di cui al numero 1 può essere usata anche per indicare una miscchia di fibre provenienti dai vello della pecora e dai peli indicati al numero 2, terza colonna. Questa disposizione si applica ai prodotti di cui agli artt. 4 e 5 nonché a quelli di cui all'art. 6, a condizione che questi ultimi siano parzialmente composti dalle fibre indicate ai numeri 1 e 2.
- 2) "Per solvente organico" si intende essenzialmente una miscela di prodotti chimici organici e d'acqua.



## ***Che cosa non deve essere etichettato?***

- Non esiste obbligo di etichettatura di composizione fibrosa, solo per le categorie di prodotti elencati [nell'Allegato 3](#) del D.Lgs n.194/99
- Esiste un obbligo di etichettatura globale, e non del singolo pezzo, per le categorie di prodotti elencati [nell'Allegato 4](#) del D.Lgs. n. 194/99
- Per i prodotti [tessili venduti a metraggio](#) l'etichetta di composizione può figurare sulla pezza o sul rotolo presentato alla vendita - Art. 10 (*Deroghe*)
- Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un [insieme inseparabile](#) e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.



## **Art. 12 - D.Lgs n.194 del 22 maggio 1999**

Le percentuali delle fibre devono essere calcolate escludendo i seguenti elementi:

- parti non tessili, cimose, etichette, contrassegni, paramonture, bottoni e fibbiericoperte di materiali tessili, accessori ed ornamenti;
- nastri non elastici e nastri elastici, aggiunti in posti specifici e limitati del prodotto;
- per pavimenti e tappeti: tutti gli elementi che non costituiscono strato di usura;
- tessuti per mobili imbottiti (tende): orditi e trame di legamento che non costituiscono lo strato di usura;
- supporti come rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito, imbottiture non isolanti, etc.
- materie grasse, leganti, cariche, appretti, prodotti di impregnazione, etc.



**Esempio:** Impermeabile realizzato con tessuto in 100% Poliestere spalmato con un film di PVC (resina polivinilcloruro) che costituisce il 30% in peso rispetto al totale del capo.

**Etichetta corretta**

**Poliestere 100%**

**Etichetta non corretta**

~~Poliestere 70%  
PVC 30%~~

~~Poliestere 70%  
Polivinilcloruro 30%~~



## **Art.4 - D.Lgs n.194 del 22 maggio 1999**

Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine **100%** o “**puro**” o “**tutta**” (è esclusa qualsiasi altra espressione)

Sono ammesse delle **tolleranze**:

- Fino al **2%** del prodotto (in peso sul totale) se giustificata da motivi tecnici e non risulta aggiunta sistematica
- Fino al **5%** (in peso sul totale) per i prodotti ottenuti con ciclo cardato



## **Art. 5 - D.Lgs n.194 del 22 maggio 1999**

Un prodotto di lana può essere qualificato *lana vergine* o *lana di tosa* quando è composto da una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura o di feltratura che quelle richieste per la fabbricazione del prodotto.

Il termine *lana vergine* può essere indicato anche in presenza di “**miste**” il cui contenuto in lana vergine non sia inferiore al **25%** e che, in caso di mischia intima, la lana non sia mescolata con più di un'altra fibra.

La tolleranza per **impurità fibrose** è **limitata allo 0,3%**.

## Art. 6 - D.Lgs n.194 del 22 maggio 1999

Il prodotto tessile **composto da 2 o più fibre**, di cui una sia almeno l'85% in peso sul totale, viene identificato mediante:

- la denominazione della fibra e la percentuale: poliestere 91%  
o
- la denominazione della fibra seguita dall'indicazione: poliestere minimo 85%  
o
- con la composizione percentuale completa in ordine decrescente in peso  
85% cotone, 15% poliestere

Per i prodotti composti da 2 o più fibre, di cui NESSUNA raggiunge l'85% del peso totale, si deve indicare la denominazione della fibra e la % di almeno 2 delle fibre presenti in maggiore peso percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre in ordine decrescente di peso con o senza percentuale:

55%viscosa, 25% cotone, 16% poliammide, 4% elastan

oppure

55% viscosa, 25% cotone, poliammide, elastan



## Art. 6 - D.Lgs n.194 del 22 maggio 1999

L'insieme delle fibre, ciascuna delle quali non raggiunga il 10% in peso della composizione del prodotto può essere indicato con l'espressione "**altre fibre**", seguita da una percentuale globale

Per es. 90% poliestere, altre fibre 10%

Nel caso venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10% in peso della composizione del prodotto, si deve identificare la composizione percentuale completa e **non** si può utilizzare l'espressione "altre fibre"

Per es.: 55% viscosa, 25% cotone, 9% poliammide, 8% seta, 3% elasthan

Le denominazioni **composizione tessile non determinata – fibre varie** possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando viene fabbricato.



I prodotti costituiti da un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non sia inferiore al 40% del peso totale del tessuto sbozzimato possono essere indicati con la denominazione “**misto lino**”. La denominazione deve però essere obbligatoriamente completata dalla dizione “**ordito di puro cotone e trama lino puro**”



## *Tolleranze*

### **Art. 7 - D.Lgs n.194 del 22 maggio 1999**

Oltre alle **tolleranze di fabbricazione** (3% riferito al peso totale tra le percentuali indicate in etichetta e quelle risultanti dall'analisi) e alla **tolleranza per aggiunta non sistematica di altre fibre** (altre fibre non dichiarate in etichetta pari al 2% sul peso del prodotto tessile), se giustificata da motivi tecnici

vengono introdotte le seguenti tolleranze:

- **Fibre ad effetto decorativo:** è ammessa la presenza di fibre isolabili ad effetto decorativo, non dichiarate in etichetta, **fino ad una percentuale del 7%** del peso del prodotto.
- **Fibre ad effetto antistatico:** è ammessa la presenza di fibre ad effetto antistatico (es. metalliche), non dichiarate in etichetta, **fino ad una percentuale del 2%** del peso del prodotto.



<b>Prodotti</b>	<b>%</b>	<b>Tolleranza</b>
100% - puro - tutto	<b>2%</b>	Presenza non sistematica di altre fibre
	<b>5%</b>	Presenza non sistematica di altre fibre (cardati)
	<b>7%</b>	Presenza di fibre ad effetto decorativo
	<b>2%</b>	Presenza di fibre ad effetto antistatico
100% lana vergine	<b>7%</b>	Presenza di fibre ad effetto decorativo
	<b>2%</b>	Presenza di fibre ad effetto antistatico
	<b>0,3%</b>	Presenza di impurità di altre fibre
Contenenti lana vergine in quantità $\geq$ 25%	<b>7%</b>	Presenza di fibre ad effetto decorativo
	<b>2%</b>	Presenza di fibre ad effetto antistatico
	<b>3%</b>	Tolleranza di fabbricazione
	<b>2%</b>	Presenza non sistematica di altre fibre
Misti con fibre di cui una è $\geq$ 85% oppure di cui nessuna raggiunge l'85%	<b>7%</b>	Presenza di fibre ad effetto decorativo
	<b>2%</b>	Presenza di fibre ad effetto antistatico
	<b>3%</b>	Tolleranza di fabbricazione



## Decreto di attuazione della legge 883 - DPR 515/76:

### Art. 26 (Tolleranza globale)

Il decreto di attuazione, ancora in vigore, riporta quanto segue: *per l'accertamento della composizione fibrosa, la tolleranza globale è ottenuta calcolando la radice quadrata della somma del quadrato del valore della tolleranza di fabbricazione e del quadrato del valore della precisione dei metodi di analisi.*

Etichetta	Risultato analitico	Tolleranze
80% lana; 10% nylon; 10% kashmir	83% lana; 11% nylon; 6% kashmir	T. F.: ± 3% T.A.: lana/kashmir: ±3% Fibre animali/nylon: ± 1%
		<b><i>Tolleranza globale:</i></b> $T = \sqrt{(T.F.^2 + T.A.^2)} = \sqrt{(3^2 + 3^2)} = \pm 4,24$



## ***Etichette e contrassegni***

### **Art. 8 - D.Lgs n.194 del 22 maggio 1999**

I prodotti tessili **devono** essere etichettati o contrassegnati all'atto di **ogni operazione di commercializzazione** attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta ed il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale.

La **denominazione, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione** in fibre tessili vanno chiaramente indicati nei documenti commerciali. Questo obbligo **esclude l'impiego di abbreviazioni** sui contratti e nelle fatture; è **però ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figurino anche il significato delle abbreviazioni.**



## ***Come deve essere l'etichetta?***

**Le etichette o i contrassegni**, all'atto della vendita al consumatore finale, devono essere redatti anche in **lingua italiana** e **con caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili**.

L'etichetta possa essere in **cartone, tessuto o altro materiale**. Essa deve essere applicata al prodotto tessile, mediante **cucitura, graffatura, adesivi, allacciatura con cordoncino** fissato da apposito sigillo o cappio.

Il contrassegno è applicato direttamente al prodotto tessile o sull'involucro contenente il prodotto stesso, mediante **stampa, stampigliatura**, ovvero **tessitura in cimosa** o altrove.



## ***Che cosa può riportare l'etichetta?***

Le informazioni non previste dalla legge devono essere **nettamente separate**

Sulle etichette **possono** essere riportati:

- qualificativi che riguardano la fase di **produzione** (es. pettinato, lavato...)
- qualificativi che riguardano la **qualità** delle fibre tessili (ad es. superfino, filo di Scozia, Makò...)
- qualificativi rappresentati da **marchi registrati o denominazioni commerciali** (es. Lycra, Tactel, Meraklon, Kermel, Trevira, Protex)

**I qualificativi non possono sostituire le denominazioni ufficiali**



**Etichetta corretta**

**65% cotone**  
**35% poliammide** **TACTEL**

**Etichetta non corretta**

~~65% cotone~~  
~~35% poliammide Tactel~~

**Etichetta corretta**

**94% poliammide** **MERYL**  
**6% elastan**

**Etichetta non corretta**

~~94% poliammide Meryl~~  
~~6% elastan~~



**Etichetta corretta**

100% cotone

**PETTINATO 120**

**Etichetta non corretta**

~~100% cotone pettinato 120~~

**Etichetta corretta**

80% cotone

15% poliammide

5% elasthan

**LYCRA**

**Etichetta non corretta**

~~80% cotone~~

~~15% poliammide~~

~~5% lycra~~



## Fodere

La composizione fibrosa delle **fodere principali** (es. fodere per giacche, giacconi, cappotti, etc) **deve essere sempre indicata**, anche nel caso in cui essa **pesi meno del 30% del prodotto**.

## Corsetteria

I prodotti di corsetteria possono essere etichettati indicando la **composizione globale**, oppure indicando separatamente le seguenti parti:

- **Reggiseni**

Tessuto esterno – tessuto interno delle coppe – tessuto parte posteriore;

- **Guaine**

Parti davanti, dietro e laterali;

- **Guaine intere (modellatori)**

Tessuto esterno – tessuto interno delle coppe – parti frontali, laterali e posteriori.

L'etichettatura **non è obbligatoria** per le parti che rappresentano **meno del 10%** del peso totale del prodotto.



## **Prodotti a corrosione**

La composizione fibrosa è data dalla totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e dello strato sottoposto a corrosione.

## **Ricami**

La composizione fibrosa è data dalla totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e del ricamo. Se le parti ricamate sono meno del 10% del peso totale del prodotto, l'etichettatura non è obbligatoria.

## **Velluti e felpe**

La composizione fibrosa è data dalla totalità del prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo ed uno strato di usura, può essere indicata precisando separatamente la composizione delle due parti.

## **Rivestimenti di pavimenti e tappeti**

può essere indicato anche il solo strato di usura.



## ***Capi finiti compositi***

### **Art. 9 - D.Lgs n.194 del 22 maggio 1999**

I prodotti tessili composti da due o più parti con diversa composizione fibrosa **devono** avere un'etichetta indicante la **composizione fibrosa di ciascuna parte**.

Esempio:

**Giubbotto** composto da:

- **corpo : 100% poliammide;**
- **maniche: 65% cotone 35% poliestere**

Tale etichetta **non è obbligatoria** per le parti che rappresentano **meno del 30%** del peso totale del prodotto.



## CODICE MECCANOGRAFICO UNIFORME EUROPEO ELABORATO DA COMITEXIL

<b>Codice</b>	<b>Italiano</b>	<b>Inglese</b>	<b>Tedesco</b>	<b>Francese</b>	<b>Olandese</b>
<b>WO</b>	<b>Lana</b>	Wool	Wolle	Laine	Wol
<b>WP</b>	<b>Alpaca</b>	Alpaca	Alpaka	Alpaga	Alpaca
<b>WL</b>	<b>Lama</b>	Lama	Lama	Lama	Lama
<b>WK</b>	<b>Cammello</b>	Camel	Kamel	Chameau	Kameel
<b>WS</b>	<b>Kashmir</b>	Kashmir	Kaschmir	Cachemire	Kasjmier
<b>WM</b>	<b>Mohair</b>	Mohair	Mohair	Mohair	Mohair
<b>WA</b>	<b>Angora</b>	Angora	Angora (kanin)	Angora	Angora
<b>WG</b>	<b>Vigogna</b>	Vicuna	Vikunja	Vigogne	Vigogne
<b>WY</b>	<b>Yack</b>	Yak	Yak	Yack	Jak
<b>WU</b>	<b>Guanaco</b>	Guanaco	Guanako	Guanaco	Guanaco
<b>WB</b>	<b>Castoro</b>	Beaver	Biber	Castor	Becer
<b>WC (*)</b>	<b>Cashgora</b>	Cashgora	Kaschgora	Cashgora	Cashgora
<b>WT</b>	<b>Lontra</b>	Oteer	Otter	Loutre	Otter
<b>HA</b>	<b>Pelo a Crine</b>	Hair	Haar	Poil	Haar
<b>HR (**)</b>	<b>Pelo bovino</b>	Cattle hair	Rinderhaar	Poil de bovin	Harr van runderen
<b>HZ (**)</b>	<b>Pelo di capra comune</b>	Common goat hair	Hausziegenhaar	Poil de chèvre commune	haar van gewone geiten
<b>HS (**)</b>	<b>Crine di cavallo</b>	Horsehair	Rosshaar	Crine de cheval	Paardenhaar



## CODICE MECCANOGRAFICO UNIFORME EUROPEO ELABORATO DA COMITEXIL

<b>SE</b>	<b>Seta</b>	Solk	Seide	Soie	Zijde
<b>CO</b>	<b>Cotone</b>	Cotton	Baumwolle	Coton	Katoen
<b>KP</b>	<b>Kapok</b>	Kapok	Kapok	Capoc	Kapok
<b>LI</b>	<b>Lino</b>	Flax	Flachs b.z.w. Leinen	Lin	Vlas of linen
<b>CA</b>	<b>Canapa</b>	True hemp	Hanf	Chanvre	Hennep
<b>JU</b>	<b>Juta</b>	Jute	Jute	Jute	Jute
<b>AB</b>	<b>Abaca</b>	Abaca (Manila hemp)	Manila	Abaca	Abaca
<b>AL</b>	<b>Alfa</b>	Alfa	Alfa	Alfa	Alfa
<b>CC</b>	<b>Cocco</b>	Coir (coconut)	Kokos	Coco	Kokos
<b>GI</b>	<b>Ginestra</b>	Broom	Ginster	Genet	Brem
<b>KE</b>	<b>Kenaf</b>	Kenaf (Hibiscus hemp)	Kenaf	Kenaf	Kenaf
<b>RA</b>	<b>Ramié</b>	Ramie	Ramie	Ramie	Ramee
<b>SI</b>	<b>Sisal</b>	Sisal	Sisal	Sisal	Sisal
<b>SN</b>	<b>Sunn</b>	Sun	Sunn	Sunn	Sunn
<b>HE</b>	<b>Henequen</b>	Henequen	Henequen	Henequen	Henequen
<b>MG</b>	<b>Maguey</b>	Maguey	Maguey	Maguey	Maguey



**CODICE MECCANOGRAFICO UNIFORME EUROPEO  
ELABORATO DA COMITEXTIL**



<b>AC</b>	<b>Acetato</b>	Acetate	Acetat	Acetate	Acetaat
<b>AG</b>	<b>Alginica</b>	Alignate	Alignar	Alignate	Alignaat
<b>CU</b>	<b>Cupro</b>	Cupro	Cupro	Cupro	Cupro
<b>MD</b>	<b>Modal</b>	Modal	Modal	Modal	Modal
<b>PR</b>	<b>Proteica</b>	Protein	Regenerierte Proteinfaser	Proteinique	Proteine
<b>TA</b>	<b>Triacetato</b>	Triacetate	Triacetat	Triacetate	Triacetaat
<b>VI</b>	<b>Viscosa</b>	Viscose	Viskose	Viscose	Viscose
<b>PC</b>	<b>Acrilica</b>	Acrylic	Polyacryl	Acrylique	Acryl
<b>CL</b>	<b>Chlorofibra</b>	Chlorofibre	Polyachlorid	Chlorofibre	Chloorvezel
<b>FL</b>	<b>Fluorofibra</b>	Fluorofubre	Fluorfaser	Fluorofibre	Fluorvezel
<b>MA</b>	<b>Modacrilica</b>	Modacrylic	Modacryl	Modacrylique	Modacryl
<b>PA</b>	<b>Poliammidica</b>	Nylon	Polyamid	Polyamide	Polyamide
<b>AR (*)</b>	<b>Aramide</b>	Aramid	Aramide	Aramide	Aramide
<b>PM (*)</b>	<b>Poliimmide</b>	Polyimide	Polyimid	Polyimide	Polyimide
<b>LY (*)</b>	<b>Lyocell</b>	Lyocell	Lyocell	Lyocell	Lyocell
<b>PL</b>	<b>poliester</b>	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester
<b>PE</b>	<b>Poliетенica</b>	Polyethylene	Polyathylen	Polyethylene	Polyethen
<b>PP</b>	<b>Polipropilenica</b>	Polypropylene	Polypropylen	Polypropylene	Polypropeen
<b>PB</b>	<b>Poliureica</b>	Polycarbamide	Polyharnstoff	Polycarbamide	Polycabrmide
<b>PU</b>	<b>Poliuretana</b>	Polyurethane	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethaan



<b>Codice</b>	<b>Tedesco</b>	<b>Francese</b>	<b>Olandese</b>	<b>Italiano</b>	<b>Inglese</b>
<b>WV</b>	"Schurwolle" Art. 5 § 1	Laine vierge	Scheerwol	<b>Lana Vergine</b>	Fleece wool
<b>AF</b>	"Sonstige Fasern" Art. 6 § 2 a)	Autres fibres	Andere vezels	<b>Altre fibre</b>	Other fibres
<b>HL</b>	"Halbleinen" Art. 6 § 3	Metis	Halflinnen	<b>Misto lino</b>	Cotton linen Union
<b>TR</b>	"Textilreste" other "Erzeugnisse" unbekante Zusammensetzung gem. Art. 6 § 5	Residus textiles ou composition non determinee	Textielresten ofonbepaalde samenstellin	<b>Residui tessili o composizione non determinata</b>	Textile residues or unspecified composition
<b>VY</b>	<b>Vinilal</b>	Vynlal	Vynlal	Vynlal	Vynlal
<b>TV</b>	<b>Trivinilica</b>	Trivinyl	Trivynyl	Trivynyl	Trivinilica
<b>EL</b>	<b>Gomma</b>	Elastodiene	Elastodien	Elastodiene	Elastodieven
<b>EA</b>	<b>Elastan</b>	Elastane	Elasthan	Elasthanne	Polyurethaan- elastomeer
<b>GL</b>	<b>Vetro tessile</b>	Glass fibre	Glasfaser	Verre textile	Glasvezel
<b>ME</b>	<b>Metallo Metallica Metallizzata</b>	Metal Metallic Metallised	Metall Metallisch Metallisiert	Metal Metallique Metallise	Metaal
<b>AS</b>	<b>Amianto</b>	Asbestos	Asbest	Amiante	Asbest
<b>PI</b>	<b>Carta tessile</b>	Paper	Papier	Papier	Papier



## UNI 9963 - FIBRE CHIMICHE : ABBREVIAZIONI

<b>Nome della fibra</b>	<b>Abbreviazione</b>	<b>Nome della fibra</b>	<b>Abbreviazione</b>
acetato	<b>CA</b>	modacrilica	<b>MAC</b>
acrilica	<b>PAN</b>	modal	<b>CMD</b>
alginica	<b>ALG</b>	poliammidica	<b>PA</b>
aramidica	<b>AR</b>	poliestere	<b>PES</b>
clorofibra	<b>CLF</b>	polietilenica	<b>PE</b>
cupro	<b>CUP</b>	poliimmidica	<b>PI</b>
elastan	<b>EL</b>	poliossiamidica	<b>POA</b>
elastodiene	<b>ED</b>	polipropilenica	<b>PP</b>
fibra di carbonio	<b>CF</b>	triacetato	<b>CTA</b>
fibra di silice	<b>SF</b>	vetro tessile	<b>GF</b>
fibra metallica	<b>MTF</b>	vinilal	<b>PVAL</b>
fluorofibra	<b>PTFE</b>	viscosa	<b>CV</b>
lyocell (es. Tencelà ).	<b>CLY</b>		



## I risultati di una ricerca su capi importati in Italia (*Tessile di Como SpA Consortile*)

	<i>Nessuna origine</i>	<i>Made in China</i>	<i>Made in India</i>	<i>Altre origini</i>
<b>Accessorio</b>	<b>9.8</b>	<b>0</b>	<b>3.6</b>	<b>0</b>
<b>Abbigliamento esterno</b>	<b>9.8</b>	<b>2.4</b>	<b>4.9</b>	<b>3.7</b>
<b>Intimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.2</b>
<b>TOTALE</b>	<b>19.6</b>	<b>2.4</b>	<b>8.5</b>	<b>4.9</b>